



Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione

Prot. n. 00927/2026

Decisione n. 67

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE**

composta da

Mario Antonio Scino - Presidente

Carlo Rasia - Relatore

Roberto Carleo

Giuliana Passero

Valerio Pescatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **41/2026**, presentato, in data 20 maggio 2026, dalla **Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Procuratore Federale, avv. Fabio Pennisi,

nei confronti

della dott.ssa **[omissis]**, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Santopietro,

dell'**Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Commissario straordinario, avv. Walter de Giusti, non costituitasi in giudizio,

nonché

della **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

per l'annullamento e la riforma

della decisione della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., procedimento R.G. C.F.A. n. 10/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S. R.G.T.F. n. 12/2026, resa in data 4 maggio 2026, che aveva accolto il ricorso della dott.ssa [omissis] avverso la declaratoria della Commissione Verifica Poteri, pubblicata sul sito ufficiale federale in data 23 aprile 2026, di esclusione della sua candidatura alla carica di Presidente U.I.T.S., nonché per l'annullamento e/o la riforma di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nei limiti di interesse.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 15 luglio 2026, il Procuratore Federale della U.I.T.S., avv. Fabio Pennisi, per la ricorrente Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.); l'avv. Ivan Santopietro, per la resistente, dott.ssa [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Antonio Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che conclude per il rigetto del ricorso di cui in epigrafe;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Carlo Rasia;

Ritenuto in fatto

1. A seguito della presentazione, da parte della dott.ssa [omissis], della propria candidatura alla carica di Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno (di seguito U.I.T.S.) per il quadriennio olimpico 2025-2028, in vista dell'Assemblea Elettiva fissata per i giorni 23 e 24 maggio 2026, la Commissione Verifica Poteri ne dichiarava l'esclusione, adottando la seguente motivazione: *“candidatura non conforme a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di Comportamento UITS che, richiamato nel modulo della candidatura, prevede che il candidato non abbia avuto negli ultimi 3 anni rapporti retribuiti con la UITS in prima persona. Inoltre, la candidatura si palesa in violazione dell'art. 17 comma 5 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010”*.

2. Avverso detta esclusione, in data 30 aprile 2026, la dott.ssa [omissis] proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Federale U.I.T.S., eccependone l'illegittimità.
3. Nel procedimento di primo grado interveniva volontariamente la Procura Federale, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con decisione del 4 maggio 2026, procedimento R.G.T.F. n. 12/2026, il Tribunale Federale accoglieva il ricorso della dott.ssa [omissis], ritenendo non applicabile alla fattispecie l'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 39/2010; non configurabile, ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S., alcuna causa di ineleggibilità o incandidabilità; non idoneo il modulo di candidatura a introdurre requisiti ulteriori rispetto alle fonti statutarie e regolamentari.
5. Avverso la suddetta decisione, la Procura Federale, in data 6 maggio 2026, proponeva reclamo dinanzi alla Corte Federale d'Appello, che, con decisione del 13 maggio 2026, procedimento R.G. C.F.A. n. 10/2026, lo respingeva integralmente, confermando la decisione del Tribunale Federale. In particolare, riteneva che l'art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S. non disciplinasse un'ipotesi di ineleggibilità o incandidabilità, ma solo obblighi di comportamento e di astensione; affermava, inoltre, che l'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39/2010 non fosse applicabile alla fattispecie, richiamando la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Terza Sezione, n. 11/2026; infine, riteneva che, anche ove il modulo di candidatura fosse qualificabile come *lex specialis*, esso non potesse prevalere su Statuto e Regolamento elettorale
6. Avverso tale decisione, in data 20 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S. proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata e, nel merito, l'annullamento e/o la riforma della pronuncia della Corte Federale d'Appello, con conseguente dichiarazione di esclusione della candidatura della dott.ssa [omissis].
7. Si costituiva nel presente giudizio la dott.ssa [omissis], chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e, in ogni caso, l'irricevibilità, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o il rigetto del ricorso.
8. In data 22 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S. depositava atto di rinuncia all'istanza cautelare formulata nel ricorso in quanto, in pari data, veniva disposto il differimento dell'Assemblea Elettiva della UITS dal 23-24 maggio 2026 al 25-26 luglio 2026.

Considerato in diritto

I) Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., pubblicata in data 13 maggio 2026 nel procedimento C.F.A. R.G. n. 10/2026, che respingeva il reclamo proposto dalla Procura Federale, confermando la decisione del Tribunale

Federale.

Il ricorso è stato affidato a sei motivi di gravame, che di seguito sinteticamente si riportano.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 39/2010, in relazione alla quale la Corte Federale d'Appello avrebbe fornito una interpretazione errata, riducendo la disposizione a norma di matrice privatistica applicabile al solo revisore legale professionale, senza tener conto che la *ratio* della disposizione – prevenire l'assunzione di cariche di governo da parte di chi abbia svolto funzioni di controllo sul medesimo ente, senza adeguato periodo di raffreddamento – imponeva di valorizzare la funzione concretamente esercitata dalla dott.ssa [omissis] quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti U.I.T.S.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura l'omessa valorizzazione della rilevanza sistematica dell'art. 236 T.U.E.L. e dei principi di imparzialità, buon andamento e prevenzione dei conflitti negli enti pubblici, sostenendo che la Corte Federale d'Appello avrebbe errato nel non trarre, da tale disposizione, un principio generale di raffreddamento tra funzioni di revisione economico-finanziaria e cariche di governo, applicabile anche al di fuori del settore degli enti locali, specie in ragione della natura pubblicistica dell'U.I.T.S..

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S., in combinato disposto con l'art. 2 del medesimo Codice, in quanto la Corte Federale d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che tale disposizione potesse produrre esclusivamente obblighi di astensione futura, senza incidere sulla conformità della candidatura, nonostante la stessa Corte avesse riconosciuto l'applicabilità della norma al caso della dott.ssa [omissis].

Con il quarto motivo, la ricorrente censura la violazione del modulo di candidatura e della *lex specialis* della procedura elettorale, sulla base del fatto che la Corte Federale d'Appello avrebbe erroneamente svalutato la forza prescrittiva del modulo obbligatorio predisposto dall'U.I.T.S., ritenendo che, in caso di antinomia, dovessero comunque prevalere Statuto e Regolamento elettorale, senza considerare che nessuna antinomia sussisteva tra le fonti richiamate.

Con il quinto motivo, la ricorrente deduce l'erroneo richiamo al precedente del Collegio di Garanzia dello Sport, Terza Sezione, n. 11/2026, relativo alla Federazione Italiana Golf, rilevando che la Corte Federale d'Appello ne avrebbe fatto applicazione a un caso non sovrapponibile, in ragione della peculiare natura pubblicistica dell'U.I.T.S., della diversa fase procedimentale in cui il rimedio era stato attivato e della presenza, nel caso U.I.T.S., di un modulo di candidatura recante espressa dichiarazione di conformità all'art. 6 del Codice di comportamento.

Con il sesto motivo, la ricorrente censura l'omessa e insufficiente valutazione delle circostanze

concrete dedotte in giudizio, quali l'istanza rivolta dalla stessa dott.ssa [omissis] alla Ragioneria Generale dello Stato circa la possibile ostatività dell'incarico pregresso, la prossimità temporale tra la funzione di controllo esercitata e la candidatura presentata, nonché la peculiare natura della carica di Presidente U.I.T.S., non suscettibile di essere adeguatamente presidiata mediante mera astensione occasionale.

II) Riassunti i motivi di ricorso, se ve ne fosse bisogno va sottolineato che l'UITS è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa ed è altresì una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI (sul punto **Collegio di Garanzia, parere n. 1/2021**).

Giova ricordare il quadro normativo di riferimento, nel cui contesto occorre richiamare, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni:

- Art. 17, comma 5, del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui: *“Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale”*;
- Art. 236 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone: *“Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale”* (comma 1); *“L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza”* (comma 2); *“I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”* (comma 3);

- Art. 2 del Codice di comportamento U.I.T.S., secondo cui: *«Il presente codice si applica a tutti i dipendenti dell'Unione Tiro a Segno sia nei confronti dei lavoratori "distaccati" da CONI Servizi S.p.A. che quelli direttamente assunti dalla UITS, rapporto di lavoro di tutti i dipendenti disciplinato dal CCNL "CONI Servizi"» (co. 1); «La UITS estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice»;*
- Art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S., in base al quale: *«Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate» (comma 1); «Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici».*

III) Ciò rilevato, con specifico riferimento ai motivi di ricorso, il Collegio osserva che parte resistente ha sollevato eccezioni di improcedibilità, di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso le quali, per il loro carattere pregiudiziale, devono essere esaminate sin d'ora, in quanto, ove fondate, risultano assorbenti rispetto all'esame del merito.

Tali eccezioni vanno tutte rigettate.

La resistente eccepisce, in primo luogo, il difetto di legittimazione della Procura Federale a proporre ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport in materia elettorale, assumendo che nell'ordinamento sportivo non sia rinvenibile una disposizione normativa chiara e univoca che attribuisca alle Procure federali un generale potere di impugnazione analogo a quello

espressamente riconosciuto a favore della Procura Generale dello Sport.

Nel caso di specie, la Procura Federale ha assunto la qualità di parte ricorrente nel giudizio di primo grado e di parte reclamante nel successivo giudizio dinanzi alla Corte Federale d'Appello. Ne consegue che essa riveste, a tutti gli effetti, la qualità di parte del giudizio; pertanto, è legittimata, ai sensi dell'art. 54, comma 2, CGS CONI, a presentare ricorso dinanzi a questo Collegio. Va, inoltre, ricordato che, per giurisprudenza pacifica, è ammessa l'impugnazione davanti al Collegio di Garanzia delle decisioni definitive degli organi della Giustizia Federale sia da parte della Procura Generale dello Sport, secondo quanto previsto dagli articoli 51 e 59 del R.G., sia delle singole Procure Federali che sono state parte nel giudizio disciplinare davanti agli organi della Giustizia Sportiva Federale (**Collegio Garanzia, decisione n. 1 del 2026**).

Quanto alla seconda eccezione, quella concernente la violazione dell'art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva, anch'essa non merita accoglimento, risultando ritualmente depositata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo previsto (cfr. doc. 13 allegato al ricorso).

Inammissibile è l'eccezione formulata in relazione all'art. 8 delle Norme di svolgimento dell'Assemblea elettiva U.I.T.S., secondo cui non sarebbe stato correttamente instaurato il reclamo alla Corte d'Appello Federale da parte della Procura. Sul punto, la Corte d'Appello ha omissis ogni pronuncia. Pertanto, la dott.ssa [omissis] avrebbe dovuto censurare tale capo, proponendo a sua volta un ricorso incidentale condizionato, strumento che la controricorrente non ha utilizzato, determinando il suo passaggio in giudicato.

Quanto all'eccezione che il contraddittorio non risulta integrato, anch'essa va respinta poiché nel presente procedimento sono state coinvolte tutte le parti che hanno partecipato al precedente grado federale.

Tutte le eccezioni vanno dunque rigettate e si procede all'esame dei motivi di ricorso.

IV) Il primo motivo di ricorso e il quinto motivo vengono esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.

Le censure non colgono nel segno poiché è incontestato che la dott.ssa [omissis] ha ricoperto l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della U.I.T.S., mentre la disposizione invocata si riferisce espressamente all'incarico di revisore legale.

Questa sezione, in ambito FIG, ha già avuto modo di rilevare *“la non sovrapponibilità (...) del regime giuridico della revisione legale, per come disciplinata dal decreto legislativo n. 39/2010 (sia piano soggettivo: quanto alla finalità della revisione, ai compiti del revisore legale, ai requisiti di iscrizione all'albo; sia sul piano oggettivo: quanto ai soggetti giuridici nei cui confronti la revisione deve essere svolta, alle modalità di assolvimento dell'incarico del revisore, ecc.), con il regime giuridico della revisione dei conti all'interno della FIG e delle relative finalità. Basti pensare: i) che*

l'art. 28 dello Statuto FIG qualifica il Collegio dei Revisori dei Conti come "organo primario" della Federazione, laddove il revisore legale non è organo della società nei cui confronti esercita la revisione; ii) che gli artt. 41 e 42 dello Statuto FIG delineano, rispettivamente, requisiti di nomina e compiti dei revisori dei conti peculiari alla carica in questione" (Collegio di Garanzia, sez. III, decisione n. 11/2026).

Analogamente a quanto previsto dallo Statuto FIG, anche lo Statuto UITES qualifica il Collegio dei Revisori dei Conti quale organo centrale della Federazione e l'art. 21 disciplina requisiti di nomina e compiti dei revisori dei conti.

V) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 236 TUEL costituisce disposizione di carattere speciale, riferita ad uno specifico settore dell'ordinamento e ad una determinata categoria di soggetti.

Tale conclusione trova conferma nel tenore letterale del comma 2 della disposizione, che richiama espressamente i componenti degli organi dell'ente locale, il segretario, i dipendenti dell'ente locale, nonché le Regioni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane e le Unioni di comuni.

VI) Il terzo motivo di ricorso è infondato.

La Corte Federale d'Appello ha correttamente ritenuto che da tale disposizione non possa desumersi alcuna causa di incandidabilità o di ineleggibilità, atteso che la stessa si limita a prescrivere specifici obblighi di comportamento gravanti sui soggetti cui si riferisce al ricorrere delle condizioni dalla medesima previste.

L'art. 6 citato dispone, infatti, che, in presenza di una situazione di conflitto di interessi, il dipendente ovvero il collaboratore, in senso lato, individuato in forza del combinato disposto con l'art. 2 del Codice di comportamento U.I.T.S., sia tenuto ad astenersi dall'assumere la decisione interessata dal conflitto, senza tuttavia prevedere, in alcun modo, una causa di incandidabilità o di ineleggibilità.

Il Collegio di Garanzia osserva che la norma in esame non predica dunque una causa di ineleggibilità, ma di incompatibilità. Quest'ultima pone una limitazione al diritto elettorale passivo (storicamente legata all'articolo 97 Cost.) e si risolve nel divieto di cumulo fra più cariche in capo allo stesso soggetto che, se eletto, dovrà optare tra il mandato elettivo e l'altra carica al fine di rimuovere la causa di incompatibilità.

VII) Il quarto motivo di ricorso è parimenti infondato.

La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente ritenuto che il modulo di candidatura, unilateralmente predisposto dalla U.I.T.S., sia soggetto al principio della gerarchia delle fonti e non possa, pertanto, introdurre autonome cause di esclusione in assenza di una previsione

normativa di rango superiore, trattandosi di un atto avente natura meramente procedimentale e dichiarativa.

VIII) Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.

La Procura ha censurato la motivazione per “*omessa e insufficiente valutazione delle circostanze concrete dedotte dalla Procura federale che sono state oggetto di discussione tra le parti*” decisive della sentenza della Corte che ha confermato quella del Tribunale.

Più precisamente, la Procura Federale deduce che la Corte Federale d’Appello avrebbe omesso di esaminare circostanze ritenute decisive ai fini del giudizio, segnatamente il quesito formulato dalla resistente alla Ragioneria Generale dello Stato, la sottoscrizione della relazione al bilancio preventivo 2025, la prossimità temporale rispetto all’incarico ricoperto e la natura apicale della carica presidenziale.

Per giurisprudenza costante di questo Collegio (il quale si è espresso anche a Sezioni Unite), va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio della c.d. doppia conforme di assoluzione (da ultimo, **Collegio Garanzia, decisione n. 19/2026**).

Infatti, nel motivo non viene proposta alcuna violazione di legge, bensì una censura eventualmente riconducibile al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., tuttavia improponibile, a mente del comma 4 dell’art. 360 c.p.c., ove si prevede che, in presenza di c.d. doppia conforme, non è deducibile il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti”: *id est*, la “omessa valutazione di un fatto storico decisivo”. Inutile ricordare, a tal proposito, che le disposizioni del codice di rito sono applicabili innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, se non incompatibili.

Anche tale censura non merita accoglimento.

IX) Non vi è luogo a provvedere sull’istanza cautelare, atteso che la stessa è stata espressamente rinunciata dalla parte ricorrente.

X) Per quel che concerne il regolamento delle spese, ritiene il Collegio che queste possano essere compensate alla luce della complessità e della peculiare natura delle questioni di fatto e di diritto.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Terza Sezione

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Mario Antonio Scino

Il Relatore
F.to Carlo Rasia

Depositato in Roma, il 22 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face